ISSN 0378-7028

# Gazzetta ufficiale

## delle Comunità europee

L 242

44º anno

12 settembre 2001

Edizione
in lingua italiana

# Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Regolamento (CE) n. 1785/2001 della Commissione, dell'11 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli ..... 1

★ **Regolamento (CE) n. 1786/2001 della Commissione, dell'11 settembre 2001, che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente** ..... 3

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

**Commissione**

2001/686/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 22 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer** [1] *[notificata con il numero C(2001) 2584]* ..... 4

2001/687/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili** [1] *[notificata con il numero C(2001) 2596]* ..... 11

2001/688/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione** [1] *[notificata con il numero C(2001) 2597]* ..... 17

2001/689/CE:

★ **Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie** [1] *[notificata con il numero C(2001) 2600]* ..... 23



[1] Testo rilevante ai fini del SEE

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

IT

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CE) N. 1785/2001 DELLA COMMISSIONE

## dell'11 settembre 2001

## recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 [2], in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

(2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 12 settembre 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

[1] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66.
[2] GU L 198 del 15.7.1998, pag. 4.

*ALLEGATO*

**al regolamento della Commissione, dell'11 settembre 2001, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

*(EUR/100 kg)*

| Codice NC | Codice paesi terzi (1) | Valore forfettario all'importazione |
|---|---|---|
| 0702 00 00 | 052 | 73,7 |
| | 999 | 73,7 |
| 0707 00 05 | 052 | 116,0 |
| | 999 | 116,0 |
| 0709 90 70 | 052 | 80,8 |
| | 999 | 80,8 |
| 0805 30 10 | 388 | 77,3 |
| | 524 | 64,2 |
| | 528 | 56,3 |
| | 999 | 65,9 |
| 0806 10 10 | 052 | 67,5 |
| | 999 | 67,5 |
| 0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 | 052 | 127,6 |
| | 388 | 75,7 |
| | 400 | 89,0 |
| | 512 | 69,6 |
| | 528 | 63,2 |
| | 804 | 78,9 |
| | 999 | 84,0 |
| 0808 20 50 | 052 | 102,4 |
| | 999 | 102,4 |
| 0809 30 10, 0809 30 90 | 052 | 113,7 |
| | 999 | 113,7 |
| 0809 40 05 | 052 | 67,5 |
| | 060 | 55,9 |
| | 064 | 49,9 |
| | 066 | 62,5 |
| | 068 | 49,3 |
| | 094 | 49,0 |
| | 999 | 55,7 |

(1) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2032/2000 della Commissione (GU L 243 del 28.9.2000, pag. 14). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

# REGOLAMENTO (CE) N. 1786/2001 DELLA COMMISSIONE

## dell'11 settembre 2001

## che modifica il regolamento (CEE) n. 1722/93 recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1766/92 e (CEE) n. 1418/76 del Consiglio riguardo alle restituzioni alla produzione nel settore dei cereali e del riso, rispettivamente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/200 ([2]), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1667/2000 ([4]), in particolare l'articolo 8, lettera e),

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione ([5]) prevede che se il fabbricante intende chiedere una restituzione, la pertinente domanda è presentata ogni giorno lavorativo entro le ore 17, ora di Bruxelles.

(2) Tale ora limite può dare adito a domande di titoli di restituzione che speculano sull'eventuale riduzione dell'importo della restituzione.

(3) Occorre pertanto anticipare l'ora limite per la presentazione delle domande di titoli alle ore 15, ora di Bruxelles.

(4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

All'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1722/93 i termini «ore 17» sono sostituiti da «ore 15».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

([1]) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
([2]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.
([3]) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18.
([4]) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 3.
([5]) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112.

II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

**del 22 agosto 2001**

**che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai personal computer**

*[notificata con il numero C(2001) 2584]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/686/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa al miglioramento di importanti aspetti ambientali.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con decisione 1999/205/CE [2] la Commissione ha stabilito criteri ecologici per l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai personal computer che, a norma dell'articolo 3 della stessa, cesseranno di essere in vigore il 28 febbraio 2002.

(5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti nella decisione 1999/205/CE per tenere conto degli sviluppi subentrati nel mercato.

(6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca i criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, validi per un periodo di tre anni.

(7) È opportuno che per un periodo limitato e non superiore a dodici mesi rimangano validi sia i nuovi criteri stabiliti con la presente decisione, sia i criteri precedentemente fissati nella decisione 1999/205/CE, al fine di consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i propri prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguarli ai nuovi criteri.

(8) Le disposizioni della presente decisione sono stabilite e adottate conformemente alle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il gruppo di prodotti «personal computer» (di seguito denominato «gruppo di prodotti») è costituito da:

[1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
[2] GU L 70 del 17.3.1999, pag. 46.

| | |
|---|---|
| personal computer: | computer destinati ad essere utilizzati in una postazione fissa, ad esempio un tavolo, che consistono di un'unità di sistema, una tastiera e un monitor. In questa definizione rientrano anche i computer nei quali l'unità di sistema forma un tutt'uno con il monitor; |
| unità di sistema: | unità di sistema da utilizzare con personal computer; |
| monitor: | monitor da utilizzare con personal computer; |
| tastiere: | tastiere da utilizzare con personal computer. |

*Articolo 2*

Le prestazioni ambientali del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 sono valutate in funzione dei criteri specifici definiti in allegato.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui la presente decisione entra in vigore. Se entro la scadenza del suddetto periodo non vengono adottati criteri ecologici revisionati, la loro validità verrà prorogata di un ulteriore anno.

Il periodo di validità della definizione e dei criteri stabiliti con decisione 1999/205/CE per il gruppo di prodotti in oggetto è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

*Articolo 4*

Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto il numero di codice «013».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 2001.

*Per la Commissione*

Margot WALLSTRÖM

*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

## CONDIZIONI GENERALI

Per ottenere l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica un personal computer, un'unità di sistema, un monitor o una tastiera (qui di seguito denominati «il prodotto») devono rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri riportati nel presente allegato (il marchio di qualità può essere attribuito ad ogni singola componente, fatto salvo il mouse).

| | Unità di sistema | Monitor | Tastiera | PC |
|---|---|---|---|---|
| Risparmio energetico: unità di sistema | X | | | X |
| Risparmio energetico: monitor | | X | | X |
| Prolungamento durata di vita: unità di sistema | X | | | X |
| Prolungamento durata di vita: monitor | | X | | X |
| Contenuto di mercurio del monitor con display a cristalli liquidi (LCD) | | X (se applicabile) | | X (se applicabile) |
| Rumorosità | X | | | X |
| Emissioni elettromagnetiche | | X | | X |
| Ritiro e riciclaggio | X | X (come prescritto) | X (come prescritto) | X (come prescritto) |
| Istruzioni per l'uso | X | X | X (come prescritto) | X (come prescritto) |
| Dichiarazione ambientale | X | X | X | X |

Come precisato nei criteri, in fase di richiesta devono essere effettuati test presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Eventualmente possono essere utilizzati altri metodi di test, a condizione che siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che valuta la richiesta. In mancanza di indicazioni precise sui test da svolgere o qualora essi debbano essere effettuati solo in sede di verifica o monitoraggio, l'organismo competente dovrebbe basare le proprie decisioni su dichiarazioni o documenti forniti dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

— ridurre i danni o i rischi ambientali dovuti all'uso di energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) riducendo il consumo energetico,

— ridurre i danni all'ambiente connessi all'uso di risorse naturali incrementando la sostituibilità delle componenti e promuovendo il riciclaggio e le possibilità di manutenzione del prodotto,

— ridurre i danni o i rischi ambientali connessi all'uso di sostanze pericolose diminuendone l'impiego.

Tali criteri promuovono altresì l'applicazione delle migliori pratiche (uso ecocompatibile ottimale) e accrescono la sensibilità ecologica dei consumatori. Marcando opportunamente le componenti in materiale plastico, inoltre, viene incentivato il riciclaggio del prodotto.

I criteri sono stati fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai personal computer con impatto ridotto sull'ambiente.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato gli organismi competenti dovrebbero tenere conto della presenza di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (*NB:* L'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria).

## CRITERI ECOLOGICI

### 1. RISPARMIO ENERGETICO

**Unità di sistema**

a) L'unità di sistema del computer deve essere conforme ai requisiti in materia di consumo energetico stabiliti nel contesto del programma «Energy Star» ([1]).

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica dell'unità di sistema del personal computer è stato misurato in conformità alla procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.*

b) Il computer deve supportare la modalità sleep ACPI ([2]) S3 (funzione «suspend to RAM») per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 5 watt). La modalità sleep deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:

   — modem,

   — connessione alla rete,

   — tastiera o mouse.

   Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità sleep ACPI S3 dopo un tempo ≤ 30 minuti di inattività. Il costruttore deve attivare questa impostazione, che tuttavia può essere modificabile da parte dell'utente.

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nella modalità ACPI S3 è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.*

c) Il consumo energetico nella modalità «off» deve essere pari o inferiore a 2 watt. Per modalità «off» si intende la funzione lanciata con il comando di spegnimento del computer.

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nella modalità «off» è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.*

**Monitor**

a) Nella modalità sleep ([3]) il monitor deve presentare un consumo energetico ≤ 10 watt. Esso deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità sleep dopo un tempo ≤ 15 minuti di inattività. Il costruttore attiva questa impostazione, che tuttavia deve essere modificabile da parte dell'utente.

b) Nella modalità deep-sleep ([4]) il monitor deve presentare un consumo energetico ≤ 5 watt. Esso deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità deep-sleep dopo un tempo ≤ 30 minuti di inattività. Il costruttore deve attivare questa impostazione, che tuttavia può essere modificabile da parte dell'utente.

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nelle due modalità di sleep e deep-sleep è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.*

### 2. PROLUNGAMENTO DELLA DURATA DI VITA

**Unità di sistema**

a) Il fabbricante deve fornire un certificato di garanzia di funzionamento dell'unità di sistema per almeno tre anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all'acquirente.

b) Il computer deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione della memoria.

([1]) Cfr. definizione della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente).
([2]) ACPI: Advanced configuration and power interface = Configurazione avanzata e interfaccia con la rete di alimentazione.
([3]) Cfr. definizione di «first low power» o modalità «sleep» di cui al programma Energy Star.
([4]) Cfr. definizione di «second low power» o modalità «deep-sleep» di cui al programma Energy Star.

c) Il computer deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche del drive per CD o DVD.

d) Il computer deve avere almeno due prese che consentano una connessione diretta ad altre periferiche, quali scanner e dispositivi di back-up.

*Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.*

**MONITOR**

Il fabbricante deve fornire un certificato di garanzia di funzionamento del monitor per almeno tre anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all'acquirente.

*Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.*

## 3. CONTENUTO DI MERCURIO DEL MONITOR CON DISPLAY A CRISTALLI LIQUIDI (LCD)

La retroilluminazione del monitor con LCD non deve contenere in media più di 3 mg di mercurio per lampada.

*Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.*

## 4. RUMOROSITÀ

Il livello di rumorosità dichiarato per l'unità di sistema non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:

— 48 dB(A) nella modalità «stand by»,

— 55 dB(A) in fase di accesso ad un drive.

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità delle norme ISO 7779 e ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità di «stand-by» che in fase di accesso ad un drive devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.*

## 5. EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE

Il monitor del personal computer deve essere conforme ai limiti massimi di esposizione indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz [1].

*Il richiedente deve presentare una relazione che descriva i metodi utilizzati per misurare i livelli delle emissioni elettromagnetiche. La relazione deve dimostrare che il monitor è conforme ai livelli massimi di esposizione di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.*

## 6. RITIRO E RICICLAGGIO

Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito.

a) Una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto.

b) Il costruttore deve controllare il disassemblaggio del prodotto e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l'altro confermare che:
   — i collegamenti sono facilmente individuabili e accessibili,
   — i collegamenti sono il più possibile standardizzati,
   — i collegamenti sono accessibili con strumenti comunemente reperibili,
   — le lampade della retroilluminazione del monitor provvisto di LCD possono essere rimosse facilmente.

c) I materiali incompatibili e pericolosi devono essere separabili.

d) Il 90 % dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile.

e) Le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt'uno con il supporto.

f) Le componenti in plastica:
   — non devono contenere piombo o cadmio aggiunti dal costruttore,
   — devono essere costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del «case», che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili,
   — non devono contenere strutture metalliche non separabili.

[1] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

g) Le parti in plastica di peso superiore ai 25 grammi:

— non devono contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

| Denominazione | N.CAS |
|---|---|
| Decabromodifenile | 13654-09-6 |
| Monobromodifeniletere | 101-55-3 |
| Dibromodifeniletere | 2050-47-7 |
| Tribromodifeniletere | 49690-94-0 |
| Tetrabromodifeniletere | 40088-47-9 |
| Pentabromodifeniletere | 32534-81-9 |
| Esabromodifeniletere | 36483-60-0 |
| Eptabromodifeniletere | 68928-80-3 |
| Ottabromodifeniletere | 32536-52-0 |
| Nonabromodifeniletere | 63936-56-1 |
| Decabromodifeniletere | 1163-19-5 |
| Cloroparaffine di catena composta da 10 a 13 atomi di carbonio, tenore di cloro > 50 % in peso | 85535-84-8 |

— non devono contenere sostanze ritardanti di fiamma o preparati ritardanti di fiamma contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può provocare danni al feto), come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio [1] e successive modifiche,

— devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nei monitor a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio.

h) Nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria.

*Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'autorità competente che valuta la richiesta una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.*

## 7. ISTRUZIONI PER L'USO

Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

1) raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell'energia, che informino tra l'altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento;

2) l'informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l'alimentazione o disattivando la presa a muro;

3) informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituirne alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo;

4) informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate;

5) informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

6) informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con l'indicazione che ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito web: http://europa.eu.int/ecolabel.

*Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'autorità competente che valuta la richiesta una copia del manuale di istruzioni.*

## 8. DICHIARAZIONE AMBIENTALE

Una dichiarazione ambientale deve accompagnare il prodotto ed essere a disposizione dell'utilizzatore. Il documento deve essere conforme alle raccomandazioni del rapporto tecnico 70 dell'ECMA Product related environmental attributes.

[1] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

9. INFORMAZIONI DA INDICARE SUL MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
— basso consumo energetico,
— progettato per facilitarne il riciclaggio.

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 28 agosto 2001

## che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili

*[notificata con il numero C(2001) 2596]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/687/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa al miglioramento di importanti aspetti ambientali.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con decisione 1999/698/CE [2], la Commissione ha stabilito criteri ecologici per l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai computer portatili che, a norma dell'articolo 3 della stessa, cesseranno di essere in vigore il 31 ottobre 2001.

(5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti nella decisione 1999/698/CE per tenere conto degli sviluppi subentrati nel mercato.

(6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca i criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, validi per un periodo di tre anni.

(7) È opportuno che per un periodo limitato e non superiore a dodici mesi rimangano validi sia i nuovi criteri stabiliti con la presente decisione, sia i criteri precedentemente fissati nella decisione 1999/698/CE, al fine di consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i propri prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguarli ai nuovi criteri.

(8) Le disposizioni della presente decisione sono stabilite e adottate conformemente alle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Per gruppo di prodotti «computer portatili» (di seguito denominato gruppo di prodotti) si intende: «computer che possono essere utilizzati in posti diversi e che consistono in un'unità di sistema, un monitor e una tastiera che formano un tutt'uno per essere facilmente trasportati da un posto ad un altro e che possono essere alimentati da una batteria interna.»

*Articolo 2*

Le prestazioni ambientali del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 sono valutate in funzione dei criteri specifici definiti in allegato.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui la presente decisione entra in vigore. Se entro la scadenza del suddetto periodo non vengono adottati criteri revisionati, la loro validità verrà prorogata di un ulteriore anno.

Il periodo di validità della definizione e dei criteri stabiliti con decisione 1999/698/CE per il gruppo di prodotti in oggetto è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

[1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
[2] GU L 276 del 27.10.1999, pag. 7.

*Articolo 4*

Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto il numero di codice «018».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2001.

*Per la Commissione*
Margot WALLSTRÖM
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

## CONDIZIONI GENERALI

Per ottenere l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica un computer portatile (qui di seguito denominato «il prodotto») deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri riportati nel presente allegato. Come precisato nei criteri, in fase di richiesta dovranno essere effettuati test presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Eventualmente possono essere utilizzati altri metodi di test, a condizione che siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che valuta la richiesta. In mancanza di indicazioni precise sui test da svolgere o qualora essi debbano essere effettuati solo in sede di verifica o monitoraggio, l'organismo competente dovrebbe basare le proprie decisioni su dichiarazioni o documenti forniti dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.

I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

— ridurre i danni o i rischi ambientali dovuti all'uso di energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) riducendo il consumo energetico,

— ridurre i danni all'ambiente connessi all'uso di risorse naturali incrementando la sostituibilità delle componenti e promuovendo il riciclaggio e le possibilità di manutenzione del prodotto,

— ridurre i danni o i rischi ambientali connessi all'uso di sostanze pericolose diminuendone l'impiego.

Tali criteri promuovono altresì l'applicazione delle migliori pratiche (uso ecocompatibile ottimale) e accrescono la sensibilità ecologica dei consumatori. Marcando opportunamente le componenti in materiale plastico, inoltre, viene incentivato il riciclaggio del prodotto.

I criteri sono stati fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai computer portatili con impatto ridotto sull'ambiente.

In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato gli organismi competenti dovrebbero tenere conto della presenza di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (*NB*: L'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria.)

## CRITERI ECOLOGICI

### 1. **Risparmio energetico**

Il computer portatile deve supportare la modalità sleep ACPI ([1]) S3 (funzione «suspend to RAM») per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 5 watt). La modalità sleep deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:

— modem,

— connessione alla rete,

— tastiera o mouse.

Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità sleep ACPI S3 dopo un tempo ≤ 15 minuti di inattività. Il costruttore deve attivare questa impostazione.

Il consumo energetico massimo del computer portatile nella modalità «off» deve essere inferiore a 2 watt quando la batteria è completamente carica e l'alimentatore è connesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Per modalità «off» si intende la funzione lanciata con il comando di spegnimento del computer.

L'alimentatore del computer portatile deve avere un consumo energetico < 1 watt quando è connesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ma non al computer.

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nelle modalità ACPI S3 e «off» è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma «Energy Star» ([2]) attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.*

([1]) ACPI: Advanced configuration and power interface = Configurazione avanzata e interfaccia con la rete di alimentazione.
([2]) Cfr. definizione della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente).

2. **Prolungamento della durata di vita**

Il fabbricante deve fornire un certificato di garanzia di funzionamento del computer portatile per almeno tre anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all'acquirente. La disponibilità di batterie e alimentatori compatibili, così come di tastiere e delle relative componenti deve essere garantita per almeno tre anni dalla cessazione della produzione di questi articoli.

Il computer portatile deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

— il computer deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione della memoria,

— il computer deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche del drive per CD o DVD,

— il computer deve avere almeno una presa che consenta una connessione diretta ad altre periferiche, quali scanner e dispositivi di back-up.

*Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.*

3. **Contenuto di mercurio del monitor**

La retroilluminazione del monitor a schermo piatto non deve contenere (in media) più di 3 mg di mercurio per lampada.

*Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.*

4. **Rumorosità**

Il livello di rumorosità dichiarato per il computer portatile non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:

— 48 dB(A) nella modalità «stand by»,

— 55 dB(A) in fase di accesso ad un drive.

*Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità delle norme ISO 7779 e ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità di «stand-by» che in fase di accesso ad un drive devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.*

5. **Emissioni elettromagnetiche**

Il computer portatile deve essere conforme ai limiti massimi di esposizione indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz [1].

*Il richiedente deve presentare una relazione che descriva i metodi utilizzati per misurare i livelli delle emissioni elettromagnetiche. La relazione deve dimostrare che il computer portatile è conforme ai livelli massimi di esposizione di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.*

6. **Ritiro e riciclaggio**

Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito:

a) Una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto.

b) Il costruttore deve controllare il disassemblaggio dell'unità e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l'altro confermare che:
   — i collegamenti sono facilmente individuabili e accessibili,
   — i collegamenti sono il più possibile standardizzati,
   — i collegamenti sono accessibili con strumenti comunemente reperibili,
   — le lampade della retroilluminazione dei monitor provvisti di LCD possono essere rimosse facilmente.

c) I materiali incompatibili e pericolosi devono essere separabili.

d) Il 90 % (in volume) dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile.

e) Le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt'uno con il supporto.

f) Le componenti in plastica:
   — non devono contenere piombo o cadmio aggiunti dal costruttore,
   — devono esser costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del caso che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili,
   — non devono contenere strutture metalliche non separabili.

[1] GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

g) Le parti in plastica di peso superiore ai 25 grammi:

— non devono contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

| Denominazione | N. CAS |
|---|---|
| Decabromodifenile | 13654-09-6 |
| Monobromodifeniletere | 101-55-3 |
| Dibromodifeniletere | 2050-47-7 |
| Tribromodifeniletere | 49690-94-0 |
| Tetrabromodifeniletere | 40088-47-9 |
| Pentabromodifeniletere | 32534-81-9 |
| Esabromodifeniletere | 36483-60-0 |
| Eptabromodifeniletere | 68928-80-3 |
| Ottabromodifeniletere | 32536-52-0 |
| Nonabromodi feniletere | 63936-56-1 |
| Decabromodifeniletere | 1163-19-5 |
| Cloroparaffine di catena composta da 10 a 13 C atomi di carbonio, tenore di coro > 50 % in peso | 85535-84-8 |

— non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può provocare danni al feto), come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio [1] e successive modifiche,

— devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nei monitor a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio.

Nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria.

*Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'autorità competente che valuta la richiesta una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.*

## 7. **Istruzioni per l'uso**

Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

1) Raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell'energia, che informino tra l'altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento;

2) L'informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l'alimentazione o disattivando la presa a muro;

3) Informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituire alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo;

4) Informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate;

5) Informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

6) Informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con una indicazione che ulteriori informazioni possono essere reperite al sito web: http://europa.eu.int/ecolabel.

*Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'autorità competente che valuta la richiesta una copia del manuale di istruzioni.*

## 8. **Dichiarazione ambientale**

Una dichiarazione ambientale deve accompagnare il prodotto ed essere a disposizione dell'utilizzatore. Il documento deve essere conforme alle raccomandazioni del rapporto tecnico 70 dell'ECMA «Product related environmental attributes».

[1] GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

9. **Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

«— basso consumo energetico,
— progettato per facilitarne il riciclaggio.»

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 28 agosto 2001

## che stabilisce i criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendanti del suolo e ai substrati di coltivazione

*[notificata con il numero C(2001) 2597]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/688/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa a risolvere problemi ambientali di primaria importanza.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che l'assegnazione del marchio di qualità ecologica sia regolata da criteri specifici relativi a ciascun gruppo di prodotti.

(3) Il medesimo articolo stabilisce anche che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con decisione 98/488/CE [2], la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica agli ammendamenti che, ai sensi dell'articolo 3, modificato dalla decisione 2001/157/CE della Commissione [3], sono validi fino al 30 settembre 2002.

(5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 98/488/CE, per tenere conto degli sviluppi del mercato.

(6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con una validità di cinque anni.

(7) È opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a dodici mesi, i nuovi criteri istituiti dalla presente decisione e i criteri stabiliti in precedenza dalla decisione 98/488/CE siano entrambi validi per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri.

(8) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il gruppo di prodotti «ammendanti del suolo e substrati di coltivazione» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a:

— ammendanti del suolo: materiale da aggiungere al suolo in situ principalmente per conservarne o migliorarne le caratteristiche fisiche e che possono migliorarne le caratteristiche o l'attività chimiche e/o biologiche,

— substrati di coltivazione: materiali diversi dai suoli in situ, dove vengono coltivati vegetali.

*Articolo 2*

Le proprietà ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di cinque anni dalla data in cui la presente decisione diviene efficace.

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri istituiti dalla decisione 98/488/CE, viene modificato e termina dodici mesi dopo la data in cui la presente decisione diviene efficace.

[1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
[2] GU L 219 del 7.8.1998, pag. 39.
[3] GU L 57 del 27.2.2001, pag. 51.

*Articolo 4*

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «003».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2001.

*Per la Commissione*
Margot WALLSTRÖM
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

REQUISITI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica un ammendante del suolo o un substrato di coltura (di seguito denominati «il prodotto» o «i prodotti») deve rientrare nel gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 e deve conformarsi ai criteri illustrati nel presente allegato, attraverso prove da effettuarsi all'atto della domanda secondo quanto indicato dai criteri.

I test analitici, se del caso, vengono effettuati secondo i metodi di prova sviluppati dal comitato tecnico CEN 223 «Ammendanti del suolo e substrati di coltura».

I campionamenti vengono effettuati secondo le metodologie fissate dal comitato tecnico CEN/TC 223 (WG 3), come specificato e approvato dal CEN nella norma EN 12579 — «ammendanti per i suoli e substrati di coltura — campionamento». Laddove siano richiesti prove e campionamenti non compresi nei suddetti metodi e nelle suddette tecniche di campionamento, l'organismo o gli organismi competenti che prendono in esame la domanda (di seguito denominati «l'organismo competente») indica(no) le prove e/o i metodi di campionamento che ritiene (ritengono) accettabili.

Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente ne accetta l'equivalenza. In assenza di riferimenti ai metodi di prova, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tener conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri previsti dal presente allegato, dell'attuazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, come EMAS o ISO 14001. (*NB*: non si richiede tuttavia di applicare tali programmi di gestione).

Questi criteri hanno in particolare i seguenti obiettivi:

— utilizzo e/o riutilizzo di sostanza organica derivata dalla raccolta e/o dal trattamento di materiale di scarto, contribuendo in tal modo a ridurre al minimo i rifiuti solidi destinati allo smaltimento finale (ad esempio alla messa in discarica),

— riduzione dei danni o dei rischi ambientali causati dai metalli pesanti e da altri composti pericolosi contenuti negli ammendanti e nei substrati di coltura.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio ad ammendanti del suolo e a substrati di coltura che presentino un impatto ambientale ridotto durante l'intero ciclo di vita del prodotto.

## CRITERI ECOLOGICI

1. **Ingredienti organici**

a) Un prodotto viene considerato idoneo per l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica se il contenuto di sostanza organica deriva dal trattamento e/o dal riutilizzo di materiali di scarto (definiti nella direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti [1], modificata dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991, che modifica la direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti [2], e nell'allegato I della suddetta direttiva). *NB*: il termine «organico» si riferisce in senso generale a materiali di, o costituiti da, organismi viventi.

b) I prodotti non devono contenere fanghi di depurazione.

*Il richiedente deve comunicare all'organismo competente la composizione dettagliata del prodotto e una dichiarazione di conformità a ciascuno dei requisiti indicati in precedenza.*

2. **Limitazione delle sostanze pericolose**

a) Il contenuto degli elementi indicati di seguito nel prodotto finale deve essere inferiore ai valori indicati, riferiti alla sostanza secca (s.s.):

| Elemento | mg/kg s.s. |
|---|---|
| Zn | 300 |
| Cu | 100 |
| Ni | 50 |
| Cd | 1 |

[1] GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.
[2] GU L 78 del 26.3.1991, pag. 32.

| Elemento | mg/kg s.s. |
|---|---|
| Pb | 100 |
| Hg | 1 |
| Cr | 100 |
| Mo (*) | 2 |
| Se (*) | 1,5 |
| As (*) | 10 |
| F (*) | 200 |

(*) I dati relativi alla presenza di questi elementi sono richiesti solo per i prodotti che contengono materiale derivante da processi industriali.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente i rapporti di prova pertinenti e una dichiarazione di conformità a questo requisito.*

b) I prodotti non devono contenere cortecce trattate con pesticidi.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questo requisito.*

3. **Contaminanti fisici**

Il contenuto di vetri, metalli e plastiche del prodotto finale (dimensione maglie > 2 mm) deve essere inferiore allo 0,5 % espresso sulla sostanza secca.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e una dichiarazione di conformità del prodotto a questo requisito.*

4. **Carico di nutrienti**

a) La concentrazione di azoto totale (N) del prodotto non deve superare il 2 % (espresso sulla sostanza secca) e il contenuto di azoto inorganico non deve superare il 20 % dell'N totale (o N organico ≥ 80 %).

b) Se utilizzato al tasso di applicazione raccomandato nelle informazioni sulle modalità di impiego allegate al prodotto, il carico massimo di nutrienti sul suolo non deve superare i seguenti valori:

— 17 $g/m^2$ azoto totale,

— 10 $g/m^2$ $P_2O_5$,

— 20 $g/m^2$ $K_2O$.

*NB:* Tale disposizione non si applica ai prodotti in cui il contenuto di nutrienti resi disponibili alle piante nella prima stagione di applicazione sia inferiore al 10 % (espresso in p/p). I prodotti in questione (ad esempio molti tipi di pacciamanti) sono identificabili con un rapporto C:N superiore a 30:1.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e i documenti necessari, e una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.*

5. **Caratteristiche del prodotto**

a) I prodotti devono essere forniti in forma solida e devono contenere almeno il 25 % di sostanza secca in peso e almeno il 20 % di sostanza organica espressa in peso sulla sostanza secca (misurato come perdita al fuoco).

b) I prodotti non devono avere effetti negativi sulla germinazione o sulla successiva crescita dei vegetali.

c) I prodotti non devono generare odori sgradevoli in seguito all'applicazione al suolo.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e ai documenti necessari.*

6. **Salute e sicurezza**

I prodotti non devono superare i limiti massimi di patogeni primari indicati di seguito:

— Salmonelle: assenti in 50 g,

— E. coli: < 1000 MPN/g/(MPN: numero più probabile).

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente le relazioni sulle prove e i documenti necessari, e una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti.*

7. **Semi/propaguli vitali**

Il contenuto di semi di piante infestanti e di parti riproduttive vegetative di piante infestanti aggressive nel prodotto finale non deve superare 2 unità per litro.

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e/o ai documenti necessari.*

8. **Altri criteri applicabili specificamente ai substrati di coltura**

a) La parte organica del prodotto deve essere costituita unicamente da ammendanti del suolo conformi alle disposizioni della presente decisione. Possono essere aggiunti coformulanti minerali come sabbia, argilla, ecc. per migliorare le catatteristiche fisico-chimiche generali.

b) I prodotti non devono contenere torba o prodotti derivati.

c) La conducibilità elettrica dei prodotti non deve superare 1,5 dS/m.

9. **Informazioni allegate al prodotto**

Le informazioni indicate di seguito devono essere fornite con il prodotto (sia esso confezionato o sfuso) sull'imballaggio o nelle schede tecniche che lo accompagnano.

**Informazioni di carattere generale:**

a) nome e indirizzo dell'organismo responsabile della commercializzazione;

b) descrizione che identifica il prodotto per tipo, inclusa la dicitura «AMMENDANTE DEL SUOLO» o «SUBSTRATO DI COLTURA»;

c) codice identificativo della partita;

d) quantità di ammendante del suolo (in peso) o di substrato di coltura (in volume);

e) costituenti principali (superiori al 5 % in volume) con i quali è stato preparato il prodotto, facendo la distinzione tra rifiuti solidi urbani differenziati alla fonte, rifiuti di origine agricola o silvicola, rifiuti industriali e commerciali con indicazione del settore di provenienza (ad esempio industria alimentare, della carta, ecc.);

f) istruzioni di stoccaggio e data di scadenza consigliata;

g) indicazioni per la manipolazione ed il corretto uso.

**Informazioni sull'uso del prodotto:**

h) descrizione dell'uso cui è destinato il prodotto ed eventuali limitazioni di utilizzo;

i) indicazione in merito all'idoneità del prodotto per particolari gruppi di vegetali (ad esempio piante calcifughe o calcicole);

j) indicazione della stabilità della sostanza organica (stabile o molto stabile) secondo le norme nazionali o internazionali;

k) indicazione delle modalità di impiego consigliate.

**Solo per gli ammendanti del suolo:**

l) tasso di applicazione raccomandato espresso in chilogrammi o litri di prodotto per superficie unitaria ($m^2$ o ettari) per anno. Il tasso di applicazione consigliato deve tener conto del contenuto e della presenza di nutrienti negli ammendanti, per evitare di superare il carico massimo di nutrienti per $m^2$. Il tasso di applicazione consigliato può anche implicare carichi superiori, se l'applicazione non si ripete ogni anno, ad esempio nel caso dei seminativi, e a condizione che i carichi medi annui siano conformi al carico massimo di nutrienti per ciascun nutriente;

m) la disponibilità di N, $P_2O_5$ e $K_2O$ nella prima stagione di applicazione.

**Informazioni dettagliate:**

| Parametri relativi agli ammendanti | Metodi di prova |
|---|---|
| Determinazione della quantità | EN 12580 |
| Contenuto di sostanza organica e di cenere | EN 13039 |
| Rapporto carbonio/azoto (C:N) | C/N (*) |
| Contenuto umidità/sostanza secca | EN 13040 |
| pH (espresso come intervallo di valori) | EN 13037 |
| N totale | prEN 13654/1-2 |
| Contenuto di P (come $P_2O_5$) e di K (come $K_2O$) | prEN 13650 |
| Test di stabilità/maturazione (dichiarare la prova effettuata ed i relativi risultati) | n.d. |

(*) Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58
N totale: prEN 13654/1-2

n.d. = metodo CEN non disponibile

| Parametri relativi ai substrati di coltura | Metodi di prova |
|---|---|
| Determinazione della quantità | EN 12580 |
| Contenuto di sostanza organica e di cenere | EN 13039 |
| Rapporto carbonio/azoto (C:N) | C/N (*) |
| Contenuto umidità/sostanza secca | EN 13040 |
| pH (espresso come intervallo di valori) | EN 13037 |
| Conducibilità elettrica | EN 13038 |
| Nutrienti solubili/assimilabili dalle piante (nitrato, ammonio, fosfato, potassio) | EN 13652 |
| Test di stabilità/maturazione (dichiarare la prova effettuata ed i relativi risultati) | n.d. |
| Densità apparente, volume d'aria, volume d'acqua | EN 13041 |

(*) Carbonio = sostanza organica (EN 13039) × 0,58
N totale: prEN 13654/1-2

n.d. = metodo CEN non disponibile

*Il richiedente deve presentare all'organismo competente una dichiarazione di conformità del prodotto a questi requisiti unitamente alle relazioni sulle prove e/o ai documenti necessari, compreso un campione dell'imballaggio e/o delle schede tecniche allegate.*

10. **Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:
— contribuisce a ridurre l'inquinamento del suolo e delle acque,
— favorisce l'uso di rifiuti organici,
— contribuisce ad aumentare la fertilità del terreno (NB: questa dicitura si applica solo agli ammendanti del suolo e non ai substrati di coltura).

# DECISIONE DELLA COMMISSIONE

## del 28 agosto 2001

## che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie

*[notificata con il numero C(2001) 2600]*

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2001/689/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica [1], in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dei principali aspetti ambientali.

(2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

(3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri della conformità è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

(4) Con decisione 98/483/CE [2], la Commissione ha stabilito i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle lavastoviglie che, ai sensi dell'articolo 3 della decisione, modificato dalla decisione 2001/397/CE della Commissione [3], sono validi fino al 31 gennaio 2003.

(5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti dalla decisione 98/483/CEE, per tenere conto degli sviluppi del mercato.

(6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che istituisca criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, con una validità di cinque anni.

(7) È opportuno che, per un periodo limitato di tempo non superiore a dodici mesi, i nuovi criteri istituiti dalla presente decisione e i criteri stabiliti in precedenza dalla decisione 98/483/CE siano entrambi validi, per consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i loro prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguare tali prodotti e renderli conformi ai nuovi criteri.

(8) Le misure della presente decisione sono state elaborate e adottate ai sensi delle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

(9) Le misure della presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

Il gruppo di prodotti «lavastoviglie» (in seguito denominato «il gruppo di prodotti») si riferisce a:

«lavastoviglie elettriche a uso domestico alimentate dalla rete elettrica vendute al pubblico. Sono esclusi gli apparecchi che possono utilizzare anche altre fonti di energia, come le batterie, o che non dispongono di fonti interne di calore.»

*Articolo 2*

Le prestazioni ecologiche del gruppo di prodotti definito all'articolo 1 sono valutate in rapporto ai criteri ecologici specifici riportati nell'allegato.

*Articolo 3*

La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di cinque anni dalla data in cui la presente decisione entra in vigore.

Il periodo di validità della definizione del gruppo di prodotti e dei criteri istituiti dalla decisione 98/483/CE viene modificato e termina dodici mesi dopo la data in cui la presente decisione entra in vigore.

[1] GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.
[2] GU L 216 del 4.8.1998, pag. 12.
[3] GU L 139 del 23.5.2001, pag. 21.

*Articolo 4*

Il numero di codice assegnato a questo gruppo di prodotti per scopi amministrativi è «002».

*Articolo 5*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2001.

*Per la Commissione*
Margot WALLSTRÖM
*Membro della Commissione*

*ALLEGATO*

REQUISITI GENERALI

Per ottenere il marchio di qualità ecologica, una lavastoviglie (di seguito denominata «il prodotto») deve rientrare nel gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 e deve conformarsi ai criteri illustrati nel presente allegato; le prove devono essere effettuate all'atto della domanda secondo quanto indicato dai criteri. Ove opportuno, possono essere impiegati altri metodi di prova se l'organismo competente incaricato di valutare la domanda ne accetta l'equivalenza. In assenza di riferimenti alle prove, o quando tali riferimenti riguardano fasi di verifica o monitoraggio, gli organismi competenti devono basarsi, ove opportuno, sulle dichiarazioni e sui documenti forniti dal richiedente e/o su verifiche eseguite da organismi indipendenti.

Si raccomanda agli organismi competenti di tenere conto, nella valutazione delle domande e nella verifica della conformità ai criteri enunciati nel presente allegato, dell'applicazione di sistemi di gestione ambientale riconosciuti, quali EMAS o ISO 14001 (*NB:* non si richiede tuttavia di applicare tali sistemi di gestione).

Questi criteri hanno in particolare i seguenti obiettivi:

— la riduzione del danno o dei rischi ambientali connessi con l'uso dell'energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) mediante la riduzione del consumo energetico,

— la riduzione dei danni ambientali connessi all'uso di risorse naturali limitando il consumo di acqua.

Tali criteri incentivano l'attuazione delle migliori pratiche (utilizzo ambientale ottimale) e accrescono la sensibilità ecologica dei consumatori. Inoltre, la marcatura dei componenti di plastica incoraggia il riciclaggio della macchina.

I criteri vengono definiti in modo da favorire l'attribuzione del marchio a lavastoviglie che presentino un'impatto ambientale ridotto, in particolare durante l'uso.

## CRITERI ECOLOGICI

1. **Efficienza energetica**

a) Le lavastoviglie con 10 o più coperti devono presentare un indice di efficienza energetica inferiore a 0,58, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichetta energetica delle lavastoviglie ad uso domestico ([1]), utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

Le lavastoviglie con un numero di coperti superiore a 5 e inferiore a 10 devono presentare un indice di efficienza energetica inferiore a 0,64, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

Le lavastoviglie con un numero di coperti inferiore o uguale a 5 devono presentare un indice di efficienza energetica inferiore a 0,76, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE.

*Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di energia effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio e la classe di efficienza energetica indicata sull'etichetta deve corrispondere a questo valore medio.*

*In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabiliti dalla norma EN 50242.*

b) La lavastoviglie deve potersi allacciare ad un impianto di fornitura di acqua calda.

*Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.*

2. **Consumo di acqua**

Il consumo d'acqua della lavastoviglie [espresso come $W_{(misurato)}$] deve essere inferiore o uguale alla soglia risultante dall'equazione riportata di seguito utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE:

$$W_{(misurato)} \leq (0{,}625 \times S) + 9{,}25$$

dove:

$W_{(misurato)}$ = consumo d'acqua misurato della lavastoviglie in litri per ciclo, espresso al primo decimale,

S = numero applicabile di coperti standard della lavastoviglie.

([1]) GU L 118 del 7.5.1997, pag. 1.

*Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del consumo di acqua effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere inferiore o uguale al valore suddetto. Il valore dichiarato sull'etichetta energetica non deve essere inferiore a questo valore medio.*

*In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabiliti dalla norma EN 50242.*

3. **Prevenzione dell'uso eccessivo di detersivo**

Il dosatore del detersivo deve recare chiari segni volumetrici che permettano al consumatore di adattare la quantità di detersivo utilizzato in funzione del tipo e della quantità del carico di stoviglie, nonché del grado di sporcizia.

*Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questo requisito.*

4. **Rumore**

a) Le emissioni sonore dell'elettrodomestico, calcolate come potenza acustica, non devono superare 53 dB (A) per i modelli da libera installazione e 50 dB (A) per i modelli da incasso. Le emissioni acustiche devono essere misurate in base alle norme EN 50242/EN 60704-2-3/EN 60704-3, utilizzando lo stesso metodo di prova e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE;

b) le informazioni riguardanti la rumorosità della macchina devono essere indicate in maniera chiaramente visibile per il consumatore, inserendole nell'etichetta energetica della lavastoviglie.

*Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni del rumore effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio indicato nella direttiva 97/17/CE. La rumorosità dichiarata viene ricavata dalle suddette misurazioni, come stabilito negli standard indicati nella norma EN 50242 e deve figurare sull'etichetta energetica.*

*In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabiliti dalla norma EN 50242.*

5. **Ritiro e riciclaggio**

a) Il fabbricante deve garantire il ritiro gratuito, a scopo di riciclaggio, della lavastoviglie e dei componenti sostituiti dal fabbricante stesso o da un'impresa incaricata, ad eccezione delle lavastoviglie che contengono componenti che non appartengono alla macchina stessa;

b) le parti in plastica di peso superiore a 50 grammi devono recare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. Questo requisito non si applica alle parti in plastica estrusa;

c) le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

| Denominazione | Numero CAS |
|---|---|
| Decabromodifenile | 13654-09-6 |
| Monobromodifeniletere | 101-55-3 |
| Dibromodifeniletere | 2050-47-7 |
| Tribromodifeniletere | 49690-94-0 |
| Tetrabromodifeniletere | 40088-47-9 |
| Pentabromodifeniletere | 32534-81-9 |
| Esabromodifeniletere | 36483-60-0 |
| Eptabromodifeniletere | 68928-80-3 |
| Ottabromodifeniletere | 32536-52-0 |
| Nonabromodifeniletere | 63936-56-1 |
| Decabromodifeniletere | 1163-19-5 |
| Cloroparaffine con catena composta da 10 a 13 atomi di C, tenore in cloro > 50 % in peso | 85535-84-8 |

d) Le parti di plastica di peso superiore a 25 grammi non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può provocare danni al feto), o qualsiasi combinazione delle frasi di rischio contenente una delle frasi sopra indicate, come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose [1] e nelle successive modifiche.

Questo requisito non si applica alle sostanze ritardanti di fiamma che modificano le proprie caratteristiche chimiche all'atto dell'applicazione per cui non devono più essere accompagnate dalle frasi di rischio di cui sopra, nonché nei casi in cui meno dello 0,1 % della sostanza ritardante di fiamma contenuta nelle parti trattate ha conservato la forma precedente l'applicazione.

e) Il fabbricante tiene conto del disassemblaggio al momento della progettazione, verifica il disassemblaggio della lavastoviglie e redige un rapporto di disassemblaggio che mette a disposizione di terzi su richiesta. Le istruzioni devono, tra l'altro, confermare che:

— i giunti siano facilmente individuabili ed accessibili,

— gli assemblaggi elettronici siano facilmente individuabili e smontabili,

— il prodotto sia facilmente smontabile con attrezzi di uso corrente,

— i materiali non compatibili e pericolosi siano separabili.

*Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti. Il richiedente deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del rapporto di disassemblaggio. Il richiedente e/o il suo o i suoi fornitori, a seconda del caso, devono indicare all'organismo competente quali sostanze ritardanti di fiamma sono state eventualmente utilizzate nelle o sulle parti in plastica di peso superiore a 25 grammi.*

6. **Estensione della durata di vita**

a) Il fabbricante deve fornire una garanzia commerciale di funzionamento della lavastoviglie per almeno due anni. Tale garanzia deve essere valida a partire dalla data di consegna all'acquirente;

b) la disponibilità di pezzi di ricambio compatibili deve essere garantita per un periodo di 12 anni a partire dalla data di cessazione della produzione.

*Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.*

7. **Progettazione della macchina**

a) L'elettrodomestico deve consentire all'utilizzatore di selezionare un programma per lavare un carico normale utilizzando detersivi che garantiscono le migliori prestazioni a temperature inferiori a 65 °C;

b) sull'elettrodomestico devono essere indicate chiaramente le posizioni adeguate per i vari programmi disponibili (ad esempio, lavaggio normale, a bassa temperatura, metà carico, per stoviglie poco o molto sporche, ecc.);

c) se del caso, la lavastoviglie deve avere una funzione che consenta di adeguare la dose del sale alla durezza dell'acqua e deve essere munita di indicatore di livello del sale.

*Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti.*

8. **Efficacia di lavaggio**

La lavastoviglie deve presentare un indice di efficacia del lavaggio superiore a 1,00, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE. In base alla definizione dell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, la lavastoviglie verrà considerata come avente una classe di efficacia di lavaggio A o B.

*Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni dell'indice di efficacia di lavaggio effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio standard indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere superiore al valore suddetto. La classe di efficacia di lavaggio indicata sull'etichetta energetica deve corrispondere a questo valore medio.*

*In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabilite dalla norma EN 50242.*

9. **Efficacia di asciugatura**

La lavastoviglie deve presentare un indice di efficacia di asciugatura superiore a 0,93, come indicato all'allegato IV della direttiva 97/17/CE, utilizzando lo stesso metodo di prova (EN 50242) e lo stesso programma di lavaggio indicati nella direttiva 97/17/CE. In base alla definizione dell'allegato IV della direttiva 97/17/CE, la lavastoviglie verrà considerata come avente una classe di efficacia di asciugatura A o B.

[1] GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1.

*Il richiedente deve fornire una copia della documentazione tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE. La documentazione deve includere i risultati di almeno tre misurazioni dell'indice di efficacia di asciugatura effettuate secondo la norma EN 50242, utilizzando lo stesso programma di lavaggio standard indicato nella direttiva 97/17/CE. La media aritmetica delle tre misurazioni deve essere superiore al valore suddetto. La classe di efficacia di asciugatura indicata sull'etichetta energetica deve corrispondere a questo valore medio.*

*In caso di verifica, che non è richiesta all'atto della domanda, l'organismo competente deve applicare le tolleranze e le procedure di controllo stabilite dalla norma EN 50242.*

10. **Istruzioni per l'uso**

L'apparecchio deve essere accompagnato da un libretto di istruzioni contenente tra l'altro avvertenze sulle corrette modalità d'uso a tutela dell'ambiente e, in particolare, raccomandazioni relative al consumo ottimale di energia, acqua e additivi (detersivo, sale, ecc.) durante il funzionamento. Il libretto deve contenere:

a) Sulla copertina o sulla prima pagina la seguente dicitura (o una dicitura equivalente): «Al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica. Il manuale suggerisce come ridurre ulteriormente l'impatto ambientale»;

b) consigli per l'installazione della macchina in modo da ridurne al minimo la rumorosità;

c) l'avvertenza che l'allacciamento ad un impianto di fornitura di acqua calda permette di risparmiare energia primaria e di ridurre le relative emissioni nel caso in cui l'acqua sia riscaldata con energia solare, riscaldamento comune, sistemi moderni di riscaldamento a gas naturale o combustibile liquido, oppure sistemi di riscaldamento a gas naturale a flusso continuo. L'utilizzatore deve essere informato che i tubi di collegamento tra la fonte di acqua calda e la lavastoviglie devono essere corti e ben isolati;

d) l'avvertenza di regolare la dose di sale in base alla durezza dell'acqua, se applicabile;

e) l'avvertenza di utilizzare la lavastoviglie a pieno carico ogniqualvolta possibile;

f) il suggerimento di evitare di risciacquare i coperti prima di introdurli nella lavastoviglie;

g) il consiglio sul modo migliore di utilizzare l'opzione risciacquo e attesa senza scarico, se disponibile;

h) l'avvertenza sulla disponibilità di detersivi che permettono di ottenere risultati ottimali a temperature inferiori a 65 °C e consentono potenzialmente un risparmio energetico;

i) l'avvertenza di variare le dosi del detersivo in funzione del tipo e della quantità di carico e del grado di sporcizia (ad esempio: un carico ridotto richiede una quantità inferiore di detersivo). Si deve fare riferimento ai segni che figurano sul dosatore del detersivo;

j) informazioni sul consumo di energia e di acqua della lavastoviglie nei vari programmi, per permettere al consumatore di individuare il programma appropriato che utilizza il minor quantitativo di energia elettrica e acqua, ed inoltre informazioni sui consumi nella funzione «stand-by»;

k) avvertenza che la lavastoviglie non dovrebbe essere lasciata in posizione «accesa» (ON) dopo aver completato il ciclo, per evitare possibili perdite di energia in stand-by. Il libretto di istruzioni deve indicare i tempi necessari per l'esecuzione dei vari programmi;

l) informazioni sul fabbisogno di energia nei seguenti modi di funzionamento: arresto (OFF), timer (programmazione) e fine programma;

m) suggerimenti sulle corrette operazioni di manutenzione della lavastoviglie, compresa la pulizia periodica dei filtri, e informazioni sulla reperibilità dei pezzi di ricambio;

n) l'informazione che l'inosservanza delle avvertenze sopraindicate può comportare un maggior consumo di energia, acqua e/o detersivo, aumentando i costi di funzionamento e diminuendo l'efficacia del lavaggio;

o) informazioni sul modo in cui il consumatore può avvalersi dell'offerta di ritiro da parte del fabbricante;

p) informazioni relative all'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al prodotto, con una breve spiegazione del significato e con l'indicazione del sito web (http://europa.eu.int/ecolabel) dove si trovano ulteriori informazioni e della possibilità di trovare detersivi per lavastoviglie muniti di marchio di qualità ecologica.

*Il richiedente deve dichiarare la conformità del prodotto a questi requisiti e deve fornire all'organismo competente incaricato di valutare la domanda una copia del libretto di istruzioni.*

11. **Informazioni da far figurare sul marchio di qualità ecologica**

Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo:

— consumo energetico estremamente ridotto,

— basso consumo di acqua,

— progettato per facilitarne il riciclaggio.